

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacerit.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 2026.

**Sostituzione di un membro del Consiglio
dell'Ordine della Stella d'Italia.** (26A01351)... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

**Proroga dello stato di emergenza in relazione alla
situazione di criticità in atto concernente il sistema
ospedaliero della Regione Calabria.** (26A01416)... Pag. 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

**Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli
interventi in conseguenza dell'evento franoso
verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025,
nel territorio del Comune di Palagano (MO), in
località Boccassuolo.** (26A01417)... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

**Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli
interventi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel
territorio della Città metropolitana di Torino e delle
Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo,
di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.** (26A01418) Pag. 3

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

**Dichiarazione dello stato di emergenza in con-
seguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026
nel territorio delle Province di Catanzaro e di
Cosenza.** (26A01419)... Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

DECRETO 13 marzo 2026.

**Istituzione del regime «de minimis» per la con-
cessione di esoneri contributivi da parte dell'INPS
relativamente ad alcune avversità dichiarate ec-
cezionali con decreti di declaratoria.** (26A01395) Pag. 5

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 10 marzo 2026.

**Individuazione dei criteri per la determinazio-
ne e l'aggiornamento delle spese di custodia delle
merci in temporanea custodia presso le strutture
direttamente gestite dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli.** (26A01386)... Pag. 7



Ministero della cultura			
DECRETO 23 febbraio 2026.			
Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi. (26A01415).....	Pag.	8	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali			
DECRETO 18 febbraio 2026.			
Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro. (26A01414)	Pag.	25	
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI			
Agenzia italiana del farmaco			
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide EG» (26A01348)	Pag.	28	
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zopicone EG» (26A01349)	Pag.	28	
			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantone» (26A01350)..... Pag. 28
			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sehcat» (26A01370)..... Pag. 29
			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gallio (67GA) Citrato Curium Netherlands». (26A01371) Pag. 29
			Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardirene» (26A01372)..... Pag. 30
			Presidenza del Consiglio dei ministri
			COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO
			Ordinanza n. 44 del 10 marzo 2026 - Linea 2 della metropolitana della Città di Torino - Soggetto beneficiario Comune di Torino - Contributi statali legge n. 160/2019 «Legge di bilancio per l'anno 2020» (articolo 1, comma 16) e decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 97 del 20 aprile 2022, in esecuzione della legge n. 234/2021 «Legge di bilancio per l'anno 2022» (articolo 1, comma 393) - Trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento. (26A01394)..... Pag. 30



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 marzo 2026.

Sostituzione di un membro del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della «Stella d'Italia»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 168 del 6 luglio 2020, con il quale sono stati nominati i membri del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia;

Considerato che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono rispettivamente presidente e membro di diritto del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia;

Considerata la necessità di sostituire un membro del Consiglio dell'Ordine della Stella d'Italia, il Ministro plenipotenziario Luigi Vignali, già direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, perché assegnato ad altro incarico;

Considerato che i membri diversi da quelli di diritto devono essere individuati tra i funzionari dell'amministrazione dello Stato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1.

La Ministra plenipotenziaria Silvia Limoncini, direttrice generale per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è nominata membro del Consiglio dell'Ordine della «Stella d'Italia», in sostituzione del Ministro plenipotenziario Luigi Vignali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2026

MATTARELLA

TAJANI, *Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale*

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria ed è stato disposto che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria»;

Vista la nota dell'11 febbraio 2026 del Presidente della Regione Calabria e del Commissario delegato per l'edilizia sanitaria della medesima regione con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 febbraio 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori



dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto concernente il sistema ospedaliero della Regione Calabria.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A01416

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento franoso verificatosi, a partire dal giorno 14 marzo 2025, nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo e con la quale sono stati stanziati euro 3.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1156 del 30 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento franoso verificatosi a partire dal giorno 14 marzo 2025 nel territorio del Comune di Palagano (MO), in località Boccassuolo»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Vista la nota del 10 dicembre 2025, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per l'avvio delle attività di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nel giorno 16 dicembre 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Emilia-Romagna e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 27 febbraio 2026, contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è integrato di euro 11.985.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'avvio delle attività di cui alla lettera c) e per gli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A01417



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola e con la quale sono stati stanziati euro 17.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1154 del 15 luglio 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 al 17 aprile 2025 nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Vercelli e di Verbano-Cusio-Ossola»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è stato integrato di euro 17.850.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note dell'11 dicembre 2025 e del 13 gennaio 2026 con le quali la Regione Piemonte ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 15 al 17 dicembre 2025 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile congiuntamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti locali interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 24 febbraio 2026 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, è integrato di euro 45.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A01418



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2026.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 10 MARZO 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 il territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato fenomeni franosi, rotture arginali, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Viste le note della Regione Calabria del 14, del 20 e del 26 febbraio 2026;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 23 e 24 febbraio 2026 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Calabria e degli Enti locali maggiormente interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Calabria;

Considerato, inoltre, che lo stanziamento di cui alla presente delibera è disposto a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto a legislazione vigente per l'anno 2026;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 15.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
TAJANI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A01419



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 marzo 2026.

Istituzione del regime «*de minimis*» per la concessione di esoneri contributivi da parte dell'INPS relativamente ad alcune avversità dichiarate eccezionali con decreti di declaratoria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in vigore sino al 31 dicembre 2022 e prorogabile fino al 30 giugno 2023;

Visti il decreto ministeriale n. 30151 del 29 dicembre 2014 e il relativo decreto direttoriale applicativo n. 19757 del 24 luglio 2015, comunicati in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento n. 702/2014 e registrati con codice SANI SA.49425(2017/XA);

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, aumentando da euro 25.000,00 a euro 50.000,00 l'importo complessivo massimo degli aiuti «*de minimis*» concessi ad un'unica impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 221782 del 19 maggio 2025, recante la «Ripartizione del plafond nazionale relativo agli aiuti *de minimis* concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2025;

Visti i sottoindicati decreti di declaratoria degli eventi avversi, per i quali verranno concessi gli aiuti in regime «*de minimis*», in sostituzione dell'utilizzo del regime di aiuto in esenzione SA.49425(2017/XA):

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle

d'Aosta dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 28 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 28 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 28 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 28 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 30 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Liguria dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 30 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 30 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 6 aprile 2021 al 9 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 30 agosto 2021;

decreto 9 agosto 2021, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 30 agosto 2021;

decreto 7 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Campania dal 1° maggio al 30 settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2022;

decreto 7 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° maggio al 27 settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2022;



decreto 7 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lazio dal 1° maggio al 31 agosto 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2022;

decreto 7 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Umbria dal 1° maggio al 30 settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2022;

decreto 7 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 1° maggio al 31 agosto 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2022;

decreto 14 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022;

decreto 14 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Provincia autonoma di Trento dal 1° maggio al 7 ottobre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022;

decreto 14 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 1° maggio al 6 ottobre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022;

decreto 14 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Basilicata dal 1° maggio al 30 settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022;

decreto 14 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022;

decreto 14 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1° maggio all'8 agosto 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 22 dicembre 2022;

decreto 23 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 1° maggio al 10 agosto 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2023;

decreto 23 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Calabria dal 1° giugno al 1° ottobre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2023;

decreto 23 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 1° maggio al 30 settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2023;

decreto 23 dicembre 2022, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio al 30 settembre 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2023;

decreto 31 gennaio 2023, «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Molise dal 1° maggio al 31 agosto 2022», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2023;

Esaminate le note dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, acquisite al protocollo n. 247678 del 4 giugno 2025 e al protocollo n. 23982 del 20 gennaio 2026, con le quali, al fine di poter accogliere le domande di esonero contributivo parziale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che risultano non ancora definite o definite con l'erogazione dell'esonero in data successiva al termine del 30 giugno 2023, si richiede la concessione degli aiuti in regime «*de minimis*» e non in conformità al regime di esenzione n. SA.49425(2017/XA) di cui al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione di un regime di aiuti «*de minimis*» ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, per consentire all'INPS il perfezionamento delle richieste di esonero contributivo parziale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 a fronte degli eventi avversi citati;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli aiuti, sotto forma di esonero contributivo erogati dall'INPS a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici avversi indicati nei decreti citati, sono concessi in «*de minimis*», ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in sostituzione del regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA), riportato nei decreti di declaratoria.

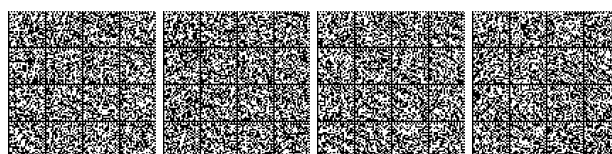
2. L'INPS, nell'ambito delle procedure attivate, procede alla concessione degli sgravi, dopo aver verificato che l'importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

26A01395



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 marzo 2026.

Individuazione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento delle spese di custodia delle merci in temporanea custodia presso le strutture direttamente gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del predetto codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del predetto regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto l'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» e, in particolare, l'art. 68, comma 3, del medesimo allegato 1, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto sua diretta gestione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Viceministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che la custodia delle merci nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli comporta per la stessa responsabilità e oneri di gestione, compresi l'allestimento, la manutenzione e la sicurezza dei luoghi medesimi;

Ritenuto di determinare la misura della tariffa da porre a carico degli operatori economici per conto dei quali le merci sono temporaneamente custodite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura tale da compensare gli oneri sostenuti dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 68, comma 3, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, i criteri in base ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata Agenzia,

fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di temporanea custodia delle merci introdotte nei magazzini sotto la diretta gestione della stessa.

Art. 2.

Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dell'importo dovuto per le spese di custodia a carico degli operatori economici

1. Le spese di cui all'art. 1 sono determinate dall'Agenzia mediante l'applicazione di una tariffa, riferita a ogni metro cubo di spazio occupato dalle merci introdotte nei magazzini sotto la sua diretta gestione.

2. La tariffa di cui al comma 1 è stabilita nella misura di euro 3,00 per ogni metro cubo di spazio occupato ed è applicata per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza nei magazzini. Il predetto importo è comprensivo di IVA e degli altri oneri che l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Agenzia in relazione al servizio di custodia richiesto.

3. La tariffa di cui al comma 2 si applica, altresì, alle merci che occupano nei magazzini uno spazio inferiore a un metro cubo, anche se confezionate in colli o contenitori.

4. L'operatore economico effettua il pagamento delle spese di custodia in via anticipata e per una giacenza minima di dieci giorni, decorrenti dalla data di presa in custodia delle merci da parte dell'Agenzia. Se al momento del ritiro la giacenza risulta inferiore a dieci giorni all'operatore non spetta il rimborso di quanto versato; se la giacenza è superiore ai dieci giorni, il ritiro delle merci è subordinato al pagamento da parte dell'operatore delle spese relative all'intero periodo di giacenza, detratto l'importo già pagato ai sensi del primo periodo.

5. Le spese di custodia di cui al presente decreto sono assistite dal privilegio sul bene custodito, ai sensi dell'art. 2756 del codice civile.

6. Con provvedimento dell'Agenzia, l'importo della tariffa di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, verificatasi nei due anni precedenti.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. L'Agenzia provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Efficacia delle disposizioni

1. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2026

Il Vice Ministro: LEO

26A01386



MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 23 febbraio 2026.

Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 2024, rep. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (d'ora in avanti «legge sul diritto d'autore»);

Visto l'art. 71-*sexies* della legge sul diritto d'autore, secondo il quale è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui al successivo art. 102-*quater* della medesima legge;

Visto, altresì, l'art. 71-*septies* della legge sul diritto d'autore, il quale prevede che agli autori e ai produttori di fonogrammi, nonché ai produttori originari di opere audiovisive, agli artisti, interpreti ed esecutori e ai produttori di videogrammi, e ai loro aventi causa, sia attribuito un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi, recanti opere protette dal diritto d'autore;

Visto, in particolare, l'art. 71-*septies*, comma 2, della legge sul diritto d'autore, in base al quale detto compenso c.d. per «copia privata» è determinato con decreto del Ministro della cultura, sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, ed è sottoposto ad aggiornamento triennale, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione;

Visto l'art. 193 della legge sul diritto d'autore, secondo cui il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (di seguito «CCPDA») può essere convocato in Commissioni speciali per lo studio di determinate questioni di volta in volta con provvedimento del Presidente;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 30 giugno 2020 (di seguito decreto ministeriale 30 giugno 2020), recante «Determinazione

del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 30 settembre 2024, n. 302 (di seguito decreto esenzioni), recante «Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi»;

Tenuto conto che con decreto del 19 luglio 2024 il Presidente del CCPDA ha costituito la Commissione speciale incaricata di svolgere gli approfondimenti necessari all'aggiornamento delle tariffe per copia privata ai sensi dell'art. 71-*septies*, comma 2, della legge sul diritto d'autore, individuandone i componenti;

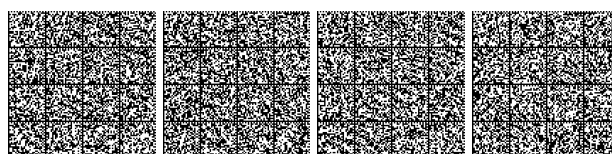
Considerato che nell'adunanza generale del 13 marzo 2025 il CCPDA, all'esito degli approfondimenti condotti dalla Commissione speciale e da questa illustrati nella medesima adunanza, ha espresso il proprio parere su una proposta di revisione del decreto ministeriale 30 giugno 2020 unanimemente condivisa dai partecipanti, sottoposta all'attenzione del Dipartimento per le attività culturali con nota del 6 maggio 2025, prot. n. 6120-P e dallo stesso Dipartimento inoltrata agli uffici di diretta collaborazione del Ministro con nota del 7 maggio 2025, prot. n. 2504;

Considerato altresì che, ai fini dell'aggiornamento previsto dall'art. 71-*septies*, comma 2, della legge sul diritto d'autore, l'esigenza di monitorare le dinamiche reali del mercato dei supporti e degli apparecchi interessati dal prelievo per c.d. «copia privata» può essere efficacemente attuata attraverso la consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti e di quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, nonché attraverso l'acquisizione e l'analisi degli studi di settore;

Tenuto conto degli esiti degli studi e dei dati analizzati, in particolare delle indagini *GPF Inspiring research 2024* - modalità di copia privata (per usi non professionali) contenuti e dispositivi - e Roland Berger - la copia privata in Italia e in Europa *market study*; del confronto tariffario tra i diversi Paesi UE condotto dal «Centro ricerca di eccellenza per il diritto d'autore» (CREDA) presso l'Università europea di Roma, nonché degli approfondimenti condotti sulla normativa che regola la materia del compenso sia in Italia che nei principali Paesi dell'UE, sui mercati interessati dalla copia privata, sulle tariffe e sulle attitudini dei consumatori alla copia privata;

Esaminata la giurisprudenza della Corte di giustizia UE inerente all'applicazione dell'eccezione per le riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

Preso atto, in particolare, della sentenza del 24 marzo 2022 resa nella causa C-433/20 *Austro Mechana v. Strato* dalla Corte di giustizia UE che, pronunciandosi sul tema dell'eccezione per copia privata, ha dichiarato che la nozione di «qualsiasi supporto», di cui all'art. 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 2001/29, comprende



un *server* nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione, stabilendo che il compenso si applica anche alla memorizzazione nel *cloud* di una copia di un'opera protetta realizzata per fini privati e che il salvataggio di una copia in uno spazio di memorizzazione sul *cloud* rappresenta una riproduzione di un'opera tutelata, tecnicamente equivalente alla sua riproduzione sulla memoria di qualsiasi altro supporto o dispositivo; che, nel caso in cui le «riproduzioni su qualsiasi supporto» di cui trattasi siano effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, gli Stati membri che attuano l'eccezione sono tenuti a prevedere un sistema di equo compenso destinato a indennizzare i titolari di tali diritti; che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE non precisano i diversi elementi del sistema dell'equo compenso, di talché gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per delimitarli, come spetta agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso nonché fissare la forma, le modalità e il livello di quest'ultimo;

Considerato che lo sviluppo tecnologico ha reso possibile la presenza delle c.d. «memorie» in qualsiasi apparato e che tale circostanza ha determinato la necessità di effettuare una significativa distinzione tra i dispositivi in relazione alla loro capacità di registrazione di fonogrammi e di videogrammi;

Ritenuto di aggiornare il sistema di compensi determinato con decreto ministeriale 30 giugno 2020 procedendo alla rivalutazione delle tariffe sulla base dell'indice ISTAT per Famiglie, operai, impiegati (FOI) a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024 e di integrare le fasce inerenti alla capacità di Memoria/HDD integrati in *smartphone* o *tablet*, in considerazione dei dati emersi sia relativamente all'aumento della capacità di memoria di questi supporti, sia alla loro diffusione e al loro utilizzo ai fini della copia privata;

Tenuto conto dell'incidenza delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102-*quater* della legge sul diritto d'autore e della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti interessati dal prelievo per copia privata, nonché quelle dei titolari dei diritti e dei consumatori, attraverso una consultazione scritta, indetta con nota del 9 luglio 2025, prot. n. 9123-P, il cui termine di scadenza è stato successivamente prorogato con nota del 1° agosto 2025, prot. n. 63-P, avente ad oggetto uno schema di provvedimento inerente la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi;

Considerato che sono pervenute, nei termini, osservazioni scritte da parte di: Altroconsumo; Amazon; ANDEC - associazione nazionale importatori e produttori di elettronica civile; Anem - associazione nazionale editori musicali indipendenti; Anitec - Assinform - associazione italiana per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; ASSINTEL - associazione nazionale imprese ICT e AIIP - associazione italiana *internet provider*; Artisti 7607; ASMI - associazione supporti e sistemi multimediali italiana; ASSOPROM - associazione italiana

produttori e distributori articoli pubblicitari e promozionali; BBELL (operatore di telecomunicazioni); CFWA - coalizione del *cloud* e *fixed wireless access*; Codacons; Confartigianato imprese; Confcommercio; Confindustria cultura Italia; Eurefas - *european refurbishment association*; FEM - federazione editori musicali; FIMI; IIDEA - *italian interactive & digital entertainment association*; ITSRIGHT; Avv. Luongo - esperto in materia di diritti dei consumatori; MPA - *motion picture association*; Netcomm - consorzio del commercio digitale; Nuovo IMAIE; Federazione OPTIME - osservatorio per la tutela in Italia del mercato dell'elettronica; SCF; SIAE; Sky; SOUNDREEF; UNC - unione nazionale consumatori;

Ritenuto che l'ampia e approfondita istruttoria svolta, con la partecipazione attiva di tutte le categorie interessate, anche attraverso l'acquisizione di appositi contributi scritti all'esito della consultazione, soddisfa ampiamente le esigenze partecipative, istruttorie e di contraddittorio, definite dalla legge in termini di acquisizione del parere del CCPDA e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1 dell'art. 71-*septies* legge sul diritto d'autore;

Considerato che il compito demandato dalla norma primaria all'amministrazione, nell'esercizio della funzione di aggiornamento triennale del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi di cui all'art. 71-*sexies* e ss. della legge sul diritto d'autore, si connota di elementi di equità integrativa, come evidenziato dalla fonte comunitaria di cui alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione che usa la locuzione «equo compenso» (considerando 35 e 38, nonché art. 5, par. 2);

Ritenuto, pertanto, che l'aggiornamento non debba corrispondere in modo vincolato a un criterio puramente ricognitivo di dati aritmetici in ordine all'evoluzione tecnica, all'ingresso sul mercato e nell'uso comune di nuovi dispositivi, agli scostamenti nelle abitudini di impiego e/o della capacità di memoria degli apparecchi e dei supporti per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'art. 71-*sexies* della legge sul diritto d'autore, ma debba tenere conto delle informazioni e dei dati acquisiti, nonché dei diversi punti di vista e delle proposte delle categorie interessate, al fine di definire un punto di equilibrio tra le opposte esigenze, di assicurare, da un lato, la giusta remunerazione dell'attività creativa e artistica degli autori e degli interpreti o esecutori, nonché dei produttori, con un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale, e, dall'altro lato, un'incidenza proporzionata e ragionevole del meccanismo di prelievo alla fonte destinato ad alimentare il suddetto equo compenso;



Decreta:

Art. 1.

Misura del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Il compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è determinato nella misura tariffaria stabilita nell'allegato tecnico annesso al presente decreto di cui è parte integrante.

Art. 2.

Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi e per la «memoria in cloud» o «spazio di memorizzazione in cloud».

1. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Ministro della cultura 30 settembre 2024, rep. 302, recante «Esenzioni e rimborsi concernenti il versamento del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi» (di seguito «decreto esenzioni e rimborsi»), che trova applicazione anche per la «memoria *in cloud* o spazio di memorizzazione *in cloud*» di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), dell'allegato tecnico annesso al presente decreto.

2. Per il caso della «memoria *in cloud* o spazio di memorizzazione *in cloud*», lo scopo manifestamente estraneo alla realizzazione di copie per uso privato, di cui all'art. 3 del «decreto esenzioni e rimborsi», si ritiene comprovato allegando alla dichiarazione di esenzione o alla richiesta di rimborso, secondo le fattispecie di esenzione o di rimborso previste dal «decreto esenzioni e rimborsi», la seguente documentazione:

a) scheda tecnica fornita dal produttore da cui si evinca che la funzione di registrazione è inibita e non sia riattivabile;

b) copia delle fatture di acquisto o di vendita per la fornitura o la messa a disposizione della memoria *in cloud* o spazio di memorizzazione *in cloud*;

c) dichiarazione attestante:

i. la tipologia di utilizzo, tra quelle previste dall'art. 3 del «decreto esenzioni e rimborsi», della memoria *in cloud* o spazio di memorizzazione *in cloud*;

ii. che la memoria *in cloud* o spazio di memorizzazione *in cloud* è utilizzato esclusivamente per le finalità previste dall'art. 3 del «decreto esenzioni e rimborsi»;

iii. che la memoria *in cloud* o lo spazio di memorizzazione *in cloud* non è oggetto di rivendita.

3. I soggetti di cui all'art. 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633 che cedono in esenzione la memoria *in cloud* o lo spazio di memorizzazione *in cloud* per scopi manifestamente estranei alla copia privata, come definiti dall'art. 1, comma 2, dell'allegato tecnico annesso al presente decreto, trasmettono alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, apposita dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 4 del «decreto esenzioni e rimborsi».

4. La richiesta di rimborso del compenso di cui all'art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 per la memoria *in cloud* o lo spazio di memorizzazione *in cloud* è redatta utilizzando la modulistica annessa al presente decreto denominata «Moduli *cloud*» disponibile nelle apposite sezioni del sito *internet* istituzionale della SIAE, www.siae.it accessibile anche tramite il sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura www.cultura.gov.it ed è inviata alla SIAE, anche tramite posta elettronica certificata, secondo quanto disposto dall'art. 5 del «decreto esenzioni e rimborsi».

5. La liquidazione di rimborsi inferiori a euro 5,00 resta sospesa fino al raggiungimento di tale soglia.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2026

Il Ministro: GIULI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2026

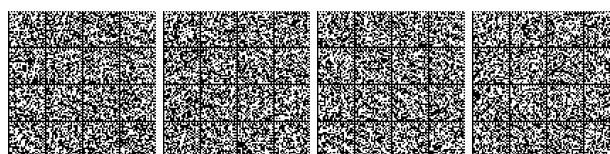
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 446



Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni si intende per:
 - a) apparecchio monofunzionale o dedicato: dispositivo esclusivamente destinato alla funzione di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
 - b) apparecchio polifunzionale: dispositivo con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi;
 - c) distributore: chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso di copia privata;
 - d) fabbricante: chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi;
 - e) importatore: chiunque immetta in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettate al compenso per copia privata, quale che sia il Paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso il consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita, offre la disponibilità del prodotto;
 - f) supporto: supporto ottico, magnetico o digitale idoneo alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ivi incluse le memorie o hard disk. Si intende per memoria o hard disk qualsiasi dispositivo fisso o trasferibile che consenta la registrazione, la conservazione e la rilettura dei dati. Per memorie fisse si intendono quelle stabilmente residenti in uno dei dispositivi previsti all'articolo 2 lettere j), k), l), m), n), o), p) e r) del presente Allegato tecnico. Per memorie trasferibili si intendono quelle previste all'articolo 2 lettere g), h), i) e q) del presente Allegato tecnico.
 - g) apparecchi e supporti ricondizionati: apparecchi e supporti non nuovi che siano oggetto di operazioni di commercializzazione, all'ingrosso o al dettaglio, dopo essere stati sottoposti, in tutto o in parte, a operazioni di rigenerazione o comunque a interventi tecnici per la verifica o il ripristino delle funzionalità d'uso, anche mediante la sostituzione di componenti.
2. Ai fini della corresponsione del compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, in riferimento alle memorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), per fabbricante, importatore, si intende il soggetto che produce, immette o rende disponibile in territorio italiano la memoria in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud.
3. In riferimento alle memorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), si considera utente, o utente attivo, chiunque abbia a disposizione, con contratto di utenza, concluso o da eseguirsi, in tutto o in parte, in Italia, una memoria in cloud o uno spazio di memorizzazione in cloud.



Articolo 2

Misure del compenso per copia privata

1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633 è fissato, fino all'aggiornamento delle presenti disposizioni, nelle seguenti misure
 - a) supporti audio digitali anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi quali CD audio e dati, CD-RW audio e dati: € 0,06 ogni 700 MB;
 - b) supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi quali DVD, DVD Dual Layer, DVD-RW: € 0,12 ogni 4,7 GB;
 - c) supporti digitali non dedicati anche riscrivibili idonei alla registrazione di contenuti audio e video quali Blu-Ray, Blu-Ray RW: € 0,12 ogni 25 GB;
 - d) apparecchi idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video, e masterizzatori di supporti: 5% del prezzo indicato dal soggetto obbligato nella documentazione fiscale;
 - e) apparecchi polifunzionali idonei alla registrazione analogica o digitale, audio e video con funzioni ulteriori rispetto a quella di registrazione: 5% del prezzo commerciale di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione;
 - f) televisori, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari aventi funzione di registrazione diversi da quelli di cui alla lett. m): compenso fisso di € 4,67;
 - g) memorie trasferibili o removibili:

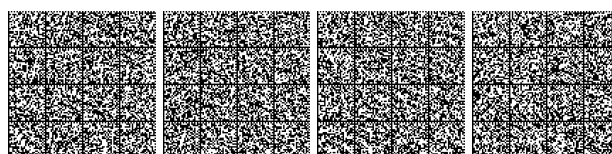
Compenso (per GB)	Capacità
€ 0,00	fino a 1 GB
€ 0,11	da >1 GB a 8 GB
€ 0,09	da >8 GB a 32 GB
€ 0,08	>32 GB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ogni unità di € 5,26;

- h) Chiavette USB/USB Stick:

Compenso (per GB)	Capacità
€ 0,00	fino a 1 GB
€ 0,12	da >1 GB a 8 GB
€ 0,11	da >8 GB a 32 GB
€ 0,09	>32 GB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ogni unità di € 8,76;



- i) Hard Disk interno (destinato ad essere integrato in altro dispositivo) ed esterno e SSD (Solid State Drive) interna (destinata ad essere integrato in altro dispositivo) ed esterna:

Compenso (per GB)	Capacità
€ 0,000	fino a 160 GB
€ 0,011	da >160 GB a 500 GB
€ 0,010	da >500 GB a 2 TB
€ 0,009	>2 TB e oltre

È fissato un compenso massimo applicabile per ogni unità di € 21,02;

- j) Memoria o hard disk integrato in un apparecchio multimediale audio e video portatile o altri dispositivi analoghi:

Compenso	Capacità
€ 0,00	fino a 1 GB
€ 3,76	da >1 GB fino a 5 GB
€ 4,51	da >5 GB fino a 10 GB
€ 5,27	da >10 GB fino a 20 GB
€ 6,02	da >20 GB fino a 40 GB
€ 7,52	da >40 GB fino a 80 GB
€ 11,28	da >80 GB fino a 120 GB
€ 15,04	da >120 GB fino a 160 GB
€ 18,80	da >160 GB fino a 250 GB
€ 26,33	da >250 GB fino a 400 GB
€ 33,85	>400 GB e oltre

- k) Memoria o hard disk integrato in un lettore portatile Mp3 e analoghi o altro apparecchio hi-fi:

Compenso	Capacità
€ 0,00	fino a 1 GB
€ 5,27	da >1 GB fino a 5 GB
€ 6,02	da >5 GB fino a 10 GB
€ 7,52	da >10 GB fino a 15 GB
€ 9,03	da >15 GB fino a 20 GB
€ 11,28	>20 GB e oltre

- l) Hard Disk esterno multimediale con uscita audio/video per la riproduzione dei contenuti su un apparecchio TV o hi-fi:



Compenso	Capacità
€ 6,02	fino a 500 GB
€ 7,52	da >500 GB fino a 1,5 TB
€ 11,28	da >1,5 TB fino a 3 TB
€ 15,04	>3 TB e oltre

m) Memoria o hard disk integrato in un videoregistratore, decoder di qualsiasi tipo satellitare, terrestre o via cavo ed apparecchiature similari, apparecchio TV:

Compenso	Capacità
€ 7,52	fino a 500 GB
€ 11,28	da >500 GB fino a 1,5 TB
€ 15,04	da >1,5 TB fino a 3 TB
€ 18,80	>3 TB e oltre

n) Memoria o hard disk:

- integrato in dispositivi di telefonia mobile dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione multimediale audio o video diversi dai dispositivi individuati al successivo punto 2: compenso di € 0,00;
- integrato in dispositivi di telefonia mobile con schermo “touchscreen” o similare e/o con tastiera completa qwerty/qwertz, dotati di un sistema operativo (c.d. smartphone) oppure integrato in dispositivi con schermo “touchscreen” o similare che possono connettersi alla rete internet attraverso wi-fi, e/o reti dati di telefonia mobile o similare (c.d. tablet):

Compenso	Capacità
€ 3,39	fino a 8 GB
€ 4,56	da >8 GB fino a 16 GB
€ 5,61	da >16 GB fino a 32 GB
€ 6,07	da >32 GB fino a 64 GB
€ 7,36	da >64 GB fino a 128 GB
€ 8,06	da >128 GB fino a 256 GB
€ 8,64	da >256 GB fino a 512 GB
€ 9,11	da >512 GB fino a 1 TB
€ 9,46	da >1 TB fino a 2 TB
€ 9,69	>2 TB e oltre

o) Computer: compenso fisso di € 6,07;

p) Memoria o hard disk integrato in dispositivi indossabili dotati di funzione di registrazione e/o riproduzione audio e/o video (c.d. smartwatch, fitness tracker o similari):



Compenso	Capacità
€ 2,57	fino a 4 GB
€ 3,74	da >4 GB fino a 8 GB
€ 4,79	da >8 GB fino a 16 GB
€ 5,72	da >16 GB fino a 32 GB
€ 6,54	>32 GB e oltre

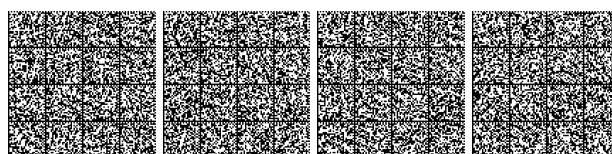
q) Memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud:

Compenso mensile per GB (per utente)	Capacità
€ 0,0000	fino a 1 GB
€ 0,0003	da >1 GB a 500 GB
€ 0,0002	>500 GB e oltre

È fissato un compenso mensile massimo applicabile di € 2,40 per utente. La dichiarazione trimestrale, di cui all'articolo 71-septies, comma 3, della legge 22 aprile 1941, n. 633, deve indicare, per ogni mese del trimestre oggetto di dichiarazione, il numero di utenti attivi, rilevati l'ultimo giorno di ciascun mese solare, e la relativa capacità di memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud a loro disposizione.

r) Memoria o hard disk integrato in altri dispositivi non inclusi nelle precedenti lettere con funzione di registrazione e/o riproduzione di contenuti audio e/o video:

Compenso	Capacità
€ 0,75	fino a 256 MB
€ 1,13	da >256 MB a 384 MB
€ 1,51	da >384 MB a 512 MB
€ 1,88	da >512 MB fino a 1 GB
€ 2,25	da >1 GB fino a 5 GB
€ 2,63	da >5 GB fino a 10 GB
€ 3,01	da >10 GB fino a 20 GB
€ 3,76	da >20 GB fino a 40 GB
€ 5,64	da >40 GB fino a 80 GB
€ 7,52	da >80 GB fino a 120 GB
€ 9,40	da >120 GB fino a 160 GB
€ 13,16	da >160 GB fino a 250 GB
€ 16,92	da >250 GB fino a 400 GB
€ 18,80	>400 GB e oltre



2. Il compenso di cui al comma 1 si applica anche agli apparecchi e supporti ricondizionati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g).

- “MODULI CLOUD” –

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA PER MEMORIA IN CLOUD O SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE IN CLOUD

(Fornitore diretto dell'utente utilizzatore finale)

Oggetto: richiesta di rimborso del compenso per copia privata.

Il/la sottoscritto/a.....,

nato/a.....il.....

Codice Fiscale/P.IVA.....

Indirizzo.....CAP..... Città.....

E-mail:.....

Numero telefono:.....

da compilare se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

.....
.....

(ragione sociale e/o denominazione sociale)

Partita IVA:.....

Codice fiscale:.....

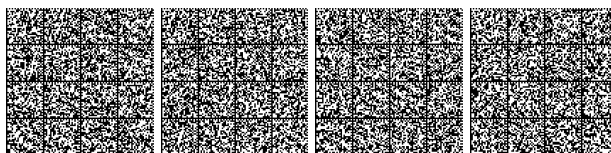
Sede:.....CAP.....

Città:.....

PEC:.....

Numero telefono:.....

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p. (Falsità in scrittura private), 489 c. p.(Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità.



chiede

il rimborso del compenso per copia privata dell'importo di €..... per la seguente fattispecie:

Descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei riferimenti normativi:

Il sottoscritto, consapevole che la richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura di acquisto volta a dimostrare l'effettivo pagamento del compenso di copia privata, per la disponibilità della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud, allega la seguente documentazione:

(indicare la documentazione allegata a seconda della fattispecie di rimborso richiesta)

- ☐ Scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione sia inibita e non più riattivabile;
- ☐ Copia delle fatture di acquisto per la fornitura o la messa a disposizione della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud;
- ☐ Copia delle fatture di vendita all'utente - utilizzatore finale per la fornitura o la messa a disposizione della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud;
- ☐ Dichiarazione con cui attestare, sotto la propria responsabilità, di aver messo a disposizione la memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud all'utente - utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale e che tale memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud non sarà oggetto di successiva rivendita.



TRIMESTRE DELLA/E FATTURA/E: _____

PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

	MEMORIA IN CLOUD o SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE IN CLOUD	UTENTI (Numero)	SPAZIO CLOUD (GB)	TOTALE COMPENSO COPIA PRIVATA
	TOTALE			€

MODALITA' DI PAGAMENTO:

BANCA INDIRIZZO

N. C/C CIN ABI CAB

(12 caratteri alfanumerici senza spazi/punti/barre)

IBAN

Data

In fede

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA PER MEMORIA IN CLOUD O SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE IN CLOUD

[soggetto che produce immette o rende disponibile la memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud]

Oggetto: richiesta di rimborso del compenso per copia privata.

Il/la sottoscritto/a.....,



nato/a.....il.....

Codice Fiscale/P.IVA.....

Indirizzo.....CAP..... Città.....

E-mail:.....

Numero telefono:.....

da compilare se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

.....

.....

(ragione sociale e/o denominazione sociale)

Partita IVA:.....

Codice fiscale:.....

Sede:.....

CAP:

Città:.....

PEC:.....

Numero

telefono:.....

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p. (Falsità in scrittura private), 489 c. p.(Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità

chiede

il rimborso del compenso per copia privata dell'importo di €..... per la seguente fattispecie:

Descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei riferimenti normativi:

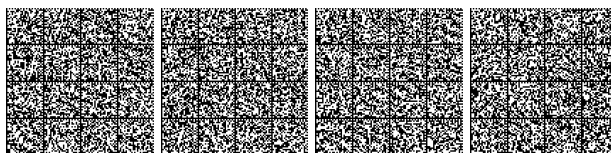
.....

.....

.....

.....

.....



Il sottoscritto, consapevole che la richiesta di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 120 giorni dalla fine del trimestre solare nel quale è stata emessa la fattura di vendita volta a dimostrare l'effettivo pagamento del compenso di copia privata, per la messa a disposizione della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud, allega la seguente documentazione:

(indicare la documentazione allegata a seconda della fattispecie di rimborso richiesta)

- ☐ Scheda tecnica fornita dal produttore dalla quale si evinca che la funzione di registrazione sia inibita e non più riattivabile;
- ☐ Copia delle fatture di vendita all'utente - utilizzatore finale per la fornitura o la messa a disposizione della memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud;
- ☐ Dichiarazione con cui attestare, sotto la propria responsabilità, di aver prodotto, immesso o reso disponibile la memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud all'utente - utilizzatore finale per un uso esclusivamente professionale e che tale memoria in cloud o spazio di memorizzazione in cloud non sarà oggetto di successiva rivendita.



TRIMESTRE DELLA/E FATTURA/E: _____

PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

	MEMORIA IN CLOUD o SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE IN CLOUD	UTENTI (Numero)	SPAZIO CLOUD (GB)	TOTALE COMPENSO COPIA PRIVATA
	TOTALE			€

MODALITA' DI PAGAMENTO:

BANCA	INDIRIZZO
N. C/C	CINABICAB
(12 caratteri alfanumerici senza spazi/punti/barre)	
IBAN.....	

Data

In fede



RICHIESTA DI RIMBORSO DEL COMPENSO PER COPIA PRIVATA PER MEMORIA IN CLOUD O SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE IN CLOUD

(utente utilizzatore finale)

Oggetto: richiesta di rimborso del compenso per copia privata.

Il/la sottoscritto/a.....,

nato/a.....il.....

Codice Fiscale/P.IVA.....

Indirizzo.....CAP..... Città.....

E-mail:.....

Numero telefono:.....

da compilare se il richiedente è soggetto diverso da persona fisica

in qualità di titolare/legale rappresentante di:

.....

.....

(ragione sociale e/o denominazione sociale)

Partita IVA:.....

Codice fiscale:.....

Sede:.....

CAP:.....

Città:.....

PEC:.....

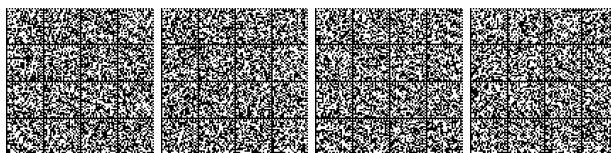
Numero telefono:.....

- consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti/documenti falsi, anche in caso di esibizione di atti/documenti contenenti dati non corrispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare di quelle di cui agli artt. 485 c.p. (Falsità in scrittura private), 489 c. p. (Uso di atto falso), e 640 c.p. (Truffa), dichiara che i dati contenuti nel presente documento corrispondono a verità e ne assume piena ed esclusiva responsabilità

chiede

il rimborso del compenso per copia privata dell'importo di €..... per la seguente fattispecie:

Descrivere in maniera dettagliata la fattispecie con indicazione dei riferimenti normativi:



TRIMESTRE DELLA/E FATTURA/E: _____

PRODOTTI PER I QUALI SI RICHIEDE IL RIMBORSO

	MEMORIA IN CLOUD o SPAZIO DI MEMORIZZAZIONE IN CLOUD	SPAZIO CLOUD (GB)	TOTALE COMPENSO COPIA PRIVATA
	TOTALE		€

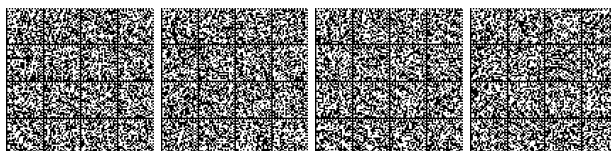
MODALITA' DI PAGAMENTO:

BANCA	INDIRIZZO
N. C/C	CINABICAB
(12 caratteri alfanumerici senza spazi/punti/barre)	
IBAN.....	

Data

In fede

26A01415



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 18 febbraio 2026.

Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000 euro.**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

E CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 13, in materia di scritture contabili e di bilancio;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 39 del 5 marzo 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono stati adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, di cui al medesimo art. 13, comma 1, nonché il modello di rendiconto per cassa, di cui all'art. 13, comma 2;

Visto altresì il comma 2-bis del medesimo art. 13, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera c) n. 2 della legge 4 luglio 2024, n. 104, il quale prevede che per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata;

Richiamato il successivo comma 3 del medesimo art. 13, secondo il quale bilancio di cui al sopra menzionato comma 2-bis deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale del Terzo settore reso nella seduta del 20 gennaio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Modello di rendiconto per cassa in forma aggregata degli enti del Terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è adottato l'allegato modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E), di cui all'art. 13, comma 2-bis, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica a tutti gli enti del Terzo settore, in possesso o meno della personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

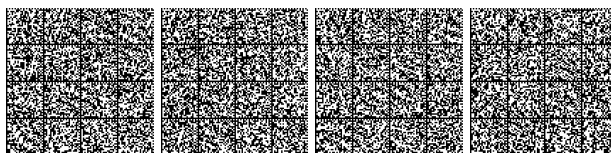
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2026

*Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*
CALDERONE*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI*Il Ministro della giustizia*
NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 178



MOD. E**RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA**

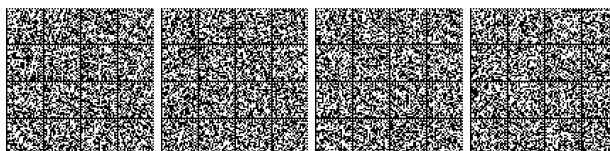
Il rendiconto per cassa in forma aggregata deve essere redatto in conformità al seguente schema

USCITE	Es.t	Es.t-1	ENTRATE	Es.t	Es.t-1
A) Uscite da attività di interesse generale			A) Entrate da attività di interesse generale		
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale		
B) Uscite da attività diverse			B) Entrate da attività diverse		
			Avanzo/disavanzo attività diverse		
C) Uscite da attività di raccolta fondi			C) Entrate da attività di raccolta fondi		
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi		
D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali			D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali		
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali		
E) Uscite di supporto generale			E) Entrate di supporto generale		
Totale uscite della gestione			Totale entrate della gestione		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es.t	Es.t-1		Es.t	Es.t-1
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi			Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi		
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		

	Es.t	Es.t-1
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti		
Avanzo/disavanzo complessivo		

	Es.t	Es.t-1
Cassa e banca		
Cassa		
Depositi bancari e postali		



Costi e proventi figurativi¹

Costi figurativi	Es.t	Es.t-1	Proventi figurativi	Es.t	Es.t1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		

ANNOTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 13, COMMA 6 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I.

L'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs 117/2017 e s.m.i.

RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I.

L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso.

¹ Costi e proventi figurativi: inserimento facoltativo. Quanto esposto nel presente prospetto non deve essere stato inserito nel rendiconto per cassa in forma aggregata.



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brinzolamide EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 86/2026 del 13 febbraio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione B.II.e.5.a.2, che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«10 mg/ml collirio, sospensione» 6 flaconi contagocce in LDPE da 5 ml - A.I.C. 042406037 (base 10) 18G44P (base 32),

per il medicinale BRINZOLAMIDE EG.

Principio attivo: brinzolamide.

Codice pratica: C1B/2025/2624.

Procedura europea: NL/H/2715/001/IB/020.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01348

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zopiclone EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 87/2026 del 13 febbraio 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: sono autorizzate le seguenti variazioni:

tipo IA in n. B.II.b.1.a -

aggiunta del produttore Hemofarm AD Vrsac -Branch plant Sabac - Sabac (Serbia) come sito di confezionamento secondario;

tipo IA in n. B.II.b.1.b -

aggiunta del produttore Hemofarm AD Vrsac -Branch plant Sabac - Sabac (Serbia) come sito di confezionamento primario;

tipo IB n. B.II.e.1.b.1 -

aggiunta di una confezione da 250 compresse in flacone HDPE con tappo in polipropilene con essiccante integrato, che comporta l'immissione in commercio della seguente confezione, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

7,5 mg compresse rivestite con film - 250 compresse in flacone HDPE - A.I.C. 034398 228 (base 10) 10TS0N (base 32),

per il medicinale ZOPICLONE EG.

Principio attivo: zopiclone.

Codice pratica: C1B/2025/1750.

Procedura europea: NL/H/0163/001/IB/079.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6, 20136 - Milano, Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01349

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enantone»

Estratto determina AAM/PPA n. 88/2026 del 13 febbraio 2026

Si autorizza il seguente *worksharing*:

variazione Tipo II - C.1.4 - aggiornamento paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (aggiunta reazioni avverse «steatosi epatica» e «dermatite bollosa») e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo in accordo alla procedura di *worksharing* DE/H/ xxxx/WS/2161 approvata in data 20 dicembre 2025,

per il medicinale ENANTONE.

Confezioni:

A.I.C. 027066125 - 3,75 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare o sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita a doppia camera;

A.I.C. 027066137 - 11,25 mg/ml polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare o sottocutaneo - 1 siringa pre-riempita a doppia camera.

Codice pratica: VN2/2025/68.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Manzoni n. 30 - Roma, su licenza Takeda Pharmaceutical Company Ltd - Osaka (Giappone).



Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01350

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sehcat»

Estratto determina AAM/PPA n. 132/2026 del 6 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

C.I.4. Procedura di *Worksharing* - aggiornamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e paragrafo corrispondente del foglio illustrativo in linea con il recente CCDS e modifica editoriale al paragrafo 6.5 dell'RCP,

per il medicinale SEHCAT - A.I.C. 039078011 «370 kBq 1 capsula rigida».

Codice pratica: VC2/2024/660.

Procedura europea: NL/H/XXXX/WS/974.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Galeno, 36 - 20126 Milano, codice fiscale 01778520302.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01370

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gallio (67GA) Citrato Curium Netherlands».

Estratto determina AAM/PPA n. 134/2026 del 6 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Tipo II - C.I.4:

modifica dei paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 6.5, 8, 9 e 11 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette, per armonizzazione degli stampati tra diversi Paesi membri inclusi nella procedura;

modifiche editoriali minori e allineamento al QRD template;

approvata anche l'esenzione dalla traduzione dei soli punti 2 e 6 dell'etichetta primaria del confezionamento di piccole dimensioni del flaconcino;

per il medicinale GALLIO (67GA) CITRATO CURIUM NETHERLANDS.

Confezioni:

039007012 «37 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 2,2 ml a 5,5 ml.

Codice pratica: VN2/2025/72.

Procedura europea: NL/H/xxxx/WS/1134.

Titolare A.I.C.: Curium Netherlands B.V. con sede legale e domicilio fiscale in Westerduinweg 3 - 1755 LE Petten - Paesi Bassi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

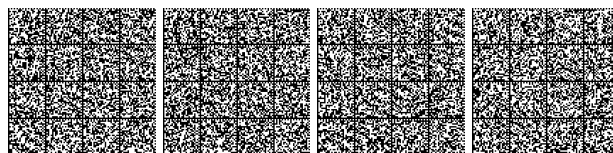
Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della



determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01371

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cardirene»

Estratto determina AAM/PPA n. 135/2026 del 6 marzo 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

C.I.4. - modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo, a seguito di nuovi dati relativi alle «stenosi intestinali diaframma-simili».

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 4.4, 4.8, del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Adeguamento all'ultima versione del QRD template. Modifiche editoriali per il medicinale CARDIRENE.

Confezioni:

75 mg polvere per soluzione orale - A.I.C. n. 028717041;

100 mg polvere per soluzione orale - A.I.C. n. 028717039;

160 mg polvere per soluzione orale - A.I.C. n. 028717015;

300 mg polvere per soluzione orale - A.I.C. n. 028717027.

Codice pratica: VN2/2025/156.

Procedura europea: FR/H/XXXX/WS/553.

Titolare A.I.C. n.: Substipharma - 24 rue Erlanger, 75016 Parigi - Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A01372

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 44 del 10 marzo 2026 - Linea 2 della metropolitana della Città di Torino - Soggetto beneficiario Comune di Torino - Contributi statali legge n. 160/2019 «Legge di bilancio per l'anno 2020» (articolo 1, comma 16) e decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 97 del 20 aprile 2022, in esecuzione della legge n. 234/2021 «Legge di bilancio per l'anno 2022» (articolo 1, comma 393) - Trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento.

Con ordinanza n. 44 del 10 marzo 2026, il Commissario straordinario per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, al fine di dar corso ai pagamenti connessi alle attività svolte, ha disposto il trasferimento dal Comune di Torino (titolare dell'intervento Linea 2 e beneficiario delle relative risorse finanziarie) al conto corrente dedicato in via esclusiva all'intervento LINEA 2, acceso dalla struttura di supporto del Commissario presso la Banca del Piemonte S.p.A., di un importo pari a euro 10.000.000,00, a valere sulla legge n. 160/2019 (art. 1, comma 16).

L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra. To, al link: <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma di gestione telematica «Tutto gare», cui si rimanda.

26A01394

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-067) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 3 2 1 *

€ 1,00

